

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

██████████ hanno convenuto in giudizio Banco di Napoli S.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“I) Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti bancari di conto corrente aventi nn. 1000/3544 e 2562 stipulati con il Banco di Napoli S.p.a. – Filiale di Crotone e rispettivamente intestati alla ██████████ per violazione dell’art. 1815 C.c. e dell’art. 2 L. 108/1996 per integrazione di tassi d’interesse in usura oggettiva ex art. 644 co. 3 c.p.; II) Previo accoglimento delle predette richieste, accertare e dichiarare la condanna del Banco di Napoli S.p.a. alla restituzione di € 17.757,28 e di € 25.089,37, per complessivo importo di € 42.846,65, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, sulle somme versate indebitamente e senza giustificazione causale dalla ██████████; III) Condannare la Convenuta, alla rifusione delle spese, dei diritti, degli onorari, compresi quelli di mediazione e del presente giudizio con distrazione delle somme a favore per sottoscritto procuratore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”.*

A sostegno della domanda hanno dedotto l’illegittima applicazione da parte della Banca di interessi usurari e anatocistici, nonché di spese e commissioni non dovute.

Si è costituita tempestivamente in giudizio Europa Factor S.p.a., in qualità di mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.a., resistendo alla domanda spiegata dalla ██████████ con riguardo al rapporto di conto corrente n. 1000/3544, ed eccependo l’inammissibilità della domanda di ripetizione, in mancanza di pagamento da parte della correntista delle somme addebitate; nonché la legittimità dell’applicazione di interessi anatocistici, in forza di clausola di pari periodicità specificamente approvata per iscritto dalla correntista; l’infondatezza delle deduzioni relative alla usurarietà degli interessi; l’intervenuta decadenza della correntista dal diritto di contestare gli estratti conto periodicamente invitati, ai sensi dell’art. 1832 c.c. e dell’art. 119, n. 3 del T.U.B.. Ha inoltre chiesto di poter citare in giudizio il terzo Sibilla Teresa, in proprio, quale garante della società, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti degli attori e della terza chiamata. Ha concluso chiedendo volersi: *“-in via principale rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto e diritto; -in via riconvenzionale condannare la ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, in*

solido con i garanti [REDACTED] (questi ultimi sino alla concorrenza della somma garantita, pari ad Euro 19.500,00, oltre interessi di mora), al pagamento in favore di Banco di Napoli S.p.a., per la causale di cui in premessa, della somma di Euro 26.039,86, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 6.4.2018 al soddisfo, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia pro tempore vigenti”.

Si è costituita altresì Banco di Napoli S.p.a. (cui poi è subentrata Intesa San Paolo S.p.a.) per resistere alla domanda spiegata in proprio da Manzulli Paolo, con riferimento al contratto di conto corrente n. 1882, eccependo l’inammissibilità della domanda stante il mancato deposito da parte dell’attore del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto ad esso relativi; l’infondatezza delle deduzioni relative alla usurarietà degli interessi; l’intervenuta prescrizione di tutte le rimesse eseguite sul conto in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione (10.04.2008); l’intervenuta decadenza del correntista dal diritto di contestare gli estratti conto periodicamente invitati, ai sensi dell’art. 1832 c.c. e dell’art. 119, n. 3 del T.U.B.; incertezza della domanda con riferimento al *quantum debeatur*, considerata la discrasia tra le conclusioni contenute nella perizia di parte allegata (secondo cui l’ammontare delle poste illegittimamente addebitate sarebbe pari ad € 2.665,30) e le conclusioni dell’atto di citazione, nelle quali si chiede la restituzione di € 17.757,28). Ha concluso chiedendo volersi: “-dichiarare l’inammissibilità della domanda alla luce dell’eccepita carenza documentale o, comunque, dichiararne l’infondatezza per le ragioni esposte in parte motiva. Subordinatamente, e salvo gravame, dichiarare l’intervenuta prescrizione di tutte le rimesse solutorie intervenute in data antecedente al 27.2.2008. Con il favore delle spese e competenze di lite”.

Disposta la chiamata in giudizio del terzo, si è costituita [REDACTED] in proprio, la quale ha eccepito la decadenza della Banca ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c. e nel merito l’infondatezza della domanda, chiedendo volersi: “I. in via preliminare, giusto capo A), accertare e statuire la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto contro il fidejussore [REDACTED] per violazione dei termini di contestazione previsti all’art. 1957 co. 1 c.c.; II. nel merito e in via principale, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia che l’Ill.mo Giudice riterrà di formulare a Suo equo e prudente apprezzamento, respingere siccome del tutto inammissibili, infondati in fatto e in

diritto, non provate o come meglio, tutte le domande promosse contro la [REDACTED] contro il [REDACTED] e contro [REDACTED] III. in ogni caso, con condanna dell' [REDACTED], quale mandataria con rappresentanza del Banco di Napoli S.p.a., alla rifusione di tutte le spese, i compensi, il rimborso forfettario nella misura del 15%, l'I.V.A. e il C.I.P.A. secondo il D.M. Giustizia 55/2014, da distrarre in favore dello scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

All'udienza di precisazione delle conclusioni – sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – [REDACTED], riportandosi anche alle precedenti note scritte del 17.11.2020, hanno insistito nell'ammissione delle chieste consulenze tecniche d'ufficio econometrica e contabile, chiedendo in subordine, *“previa declaratoria della nullità delle clausole degli articoli 7 dei contratti di fideiussione del Banco di Napoli, in quanto riproducenti l'art. 6 dello schema A.B.I., nullo per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990, giusto provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, dichiarare estinte le fideiussioni anche ai sensi dell'art. 1957 C.c. e accogliere la richiesta di restituzione di indebito oggettivo, con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.*

Preliminarmente deve darsi atto che con la comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2022, l'attore [REDACTED] ha rinunciato espressamente alla domanda proposta in proprio in relazione al contratto di conto corrente avente n. 1882/2005, insistendo unicamente per la declaratoria di decadenza dell'efficacia e validità della garanzia fideiussoria in forza dell'art. 1957 c.c.. Rispetto alle domande proposte in proprio da [REDACTED] deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ciò posto, valutando la domanda spiegata dagli attori e dalla terza chiamata con riferimento al contratto di conto corrente n. 1000/3544, si osserva quanto segue.

Infondata è la doglianza relativa alla illegittima applicazione di interessi anatocistici.

Venendo in rilievo un rapporto contrattuale sorto nel 2011 (contratto di conto corrente del 30.9.2011 e apertura di credito dell'8.11.2011), trova applicazione nel caso di specie l'art. 120 D.lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 25 D.lgs. n. 342/1999, nonché la Delibera CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, la quale all'art. 2 prevede che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi

e con le periodicità contrattualmente stabiliti”, fermo restando che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In conformità a tale disciplina, il contratto prevede la identica periodicità (trimestrale; cfr. documento di sintesi) di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi; inoltre la relativa clausola (n. 2) è stata specificamente approvata per iscritto.

La capitalizzazione degli interessi è pertanto legittima.

Deve essere altresì disattesa la doglianza relativa alla usurarietà degli interessi applicati, da intendersi come superamento del tasso soglia usurario vigente al momento della stipulazione del contratto, non rilevando la c.d. usurarietà sopravvenuta (cfr. Cass., Sez. Unite, 24675/2017).

Preliminarmente si evidenzia che dall'esame del decreto ministeriale contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il periodo dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2011 (applicabile al caso di specie, posto che il contratto di apertura di credito in conto corrente è del novembre 2011), si evince che per la categoria di operazioni che viene in rilievo (aperture di credito in conto corrente per importi superiori a € 5.000,00) il TEGM è pari a 9,22% e il tasso soglia è pari al 15,525%, superiore rispetto al tasso debitore dedotto in contratto.

La dedotta usurarietà non è riscontrabile dall'esame della perizia di parte prodotta dagli attori, nella quale non sono adeguatamente illustrati i criteri di calcolo del TEG posto a raffronto con il tasso soglia, non avendo il consulente tecnico puntualmente indicato le spese e gli oneri inclusi nel calcolo del tasso effettivo globale. Peraltro, nella perizia di parte viene inclusa nel TEG anche la commissione di massimo scoperto, la quale tuttavia non è stata applicata nel contratto per cui è causa, con la conseguenza che i risultati dell'indagine risultano poco attendibili.

Deve essere ora esaminata la questione, sollevata con le note di trattazione scritta del 17.11.2020, della nullità delle fideiussioni rilasciate da , in quanto contenenti clausole (artt. 2, 6 e 8) riproducenti i corrispondenti articoli dello schema contrattuale A.B.I. del 2003 - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione, dichiarato nullo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, per contrasto con l'articolo 2 comma 2 lett. a) della L. 287/1990.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che sebbene i fideiussori abbiano chiesto accertarsi e dichiararsi la predetta nullità, hanno successivamente precisato, in sede di repliche ex art. 190 c.p.c., che la questione è stata sollevata non in via di azione ma in via di mera eccezione, al fine di contrastare la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca.

Ne deriva che la questione della nullità, totale o parziale, delle fideiussioni ha, nel presente giudizio, rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale.

Non si pone dunque alcuna questione di competenza, come prospettato dalla convenuta, con la precisazione che trattandosi di nullità, l'eccezione è sollevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Tanto chiarito, la doglianza deve essere in ogni caso disattesa.

L'attore e la terza chiamata hanno eccepito la predetta nullità senza tuttavia allegare la uniforme, e non meramente occasionale, applicazione di dette clausole, integrante elemento costitutivo della dedotta nullità (cfr. Cass. 30818/2018), da parte dell'Istituto di credito (v. anche Corte appello Venezia sez. I, 13.09.2021, n. 2356, secondo cui "riguardo agli oneri probatori, occorre allegare l'applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa; l'attore deve, altresì, produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia nonché dimostrare la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate").

Pertanto, l'eccezione risulta irrilevante.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità il provvedimento della Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e con l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono solo parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano

quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. da ultimo Cass. SS.UU. n. 41994/2021).

La nullità parziale non si estende all'intero contratto, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. n. 11673/2007).

Ne deriva che – non avendo i fideiussori allegato né provato che, in assenza di dette clausole, non sarebbero addivenuti alla conclusione del contratto – l'eccezione proposta sarebbe al più idonea a generare la nullità della singola clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..

Ciò posto, da parte della terza chiamata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non appare adeguatamente formulata, in quanto (v. comparsa di costituzione, pag. 3) il termine semestrale viene fatto decorrere a partire dal 11.09.2017 (data di intimazione del pagamento inviata dalla Banca alla società correntista, debitrice principale), mentre nell'ambito dei contratti di conto corrente, per il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. deve farsi riferimento alla data di chiusura del conto (che nel caso di specie è successiva) analogamente a quanto accade per il termine di prescrizione, per il quale è esclusa la decorrenza prima della chiusura attesa l'inesigibilità del credito (Trib. Roma, n. 17136/2018).

L'attore XXXXXXXXXX invece non ha sollevato tempestiva eccezione di decadenza ex 1957 c.c. la quale – essendo eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio – deve essere sollevata entro la prima udienza ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c. (secondo il quale in tale udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto).

Di conseguenza, non può essere valutata la nullità parziale delle fideiussioni, atteso che la dedotta nullità delle clausole derogatorie all'art. 1957 c.c. non è stata invocata a fondamento di specifiche e tempestive eccezioni di decadenza, onde la relativa applicazione non viene in rilievo nel caso di specie.

Per tutto quanto sopra esposto, le domande proposte dagli attori e dalla terza chiamata devono essere rigettate, dovendo invece trovare accoglimento la domanda

riconvenzionale proposta da [REDACTED], nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.a., essendo il credito provato in via documentale (v. ultimo estratto conto prodotto in allegato alla comparsa di costituzione).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Vista la rinuncia all'azione da parte di [REDACTED] e considerato che nessuna attività istruttoria è stata espletata con riferimento a tale domanda, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra [REDACTED] ed Intesa San Paolo S.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da Manzulli Paolo, in proprio;
- rigetta le domande proposte da [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di fideiussori della società;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED], in qualità di mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.a., condanna [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido con [REDACTED] in proprio (questi ultimi sino alla concorrenza della somma garantita, pari ad € 19.500,00, oltre interessi di mora), al pagamento in favore di Banco di Napoli S.p.a., della somma di € 26.039,86, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 6.4.2018 al soddisfo, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia *pro tempore* vigenti.
- compensa integralmente le spese processuali tra [REDACTED]
[REDACTED];
- condanna [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in € 2.768,00 oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Così deciso in Crotone, 07.06.2022

Il Giudice

[REDACTED]